

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI VIALE DE GASPERI A CLES (TN) CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO

C.I.G.		C.U.P.	
---------------	--	---------------	--

L'anno _____, alla data e all'ora dell'ultima firma digitale apposta, -----
TRA

1. _____, nata a _____ () il _____, domiciliato per la carica in Cles, presso la sede comunale, che interviene in qualità di _____ ed agisce in rappresentanza del Comune di Cles, C.F. 00316390228, denominato nel presente atto "Committente" o "Amministrazione";
2. _____ con sede legale _____ codice fiscale e partita Iva _____ nella persona di _____ che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del....., di seguito denominato "professionista" o "progettista"

Premesso che:

- In data il Comune di Cles ha bandito un concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'art. 36 del D.P.P. 11.05.2012, N. 9-84/Leg. per LA VALORIZZAZIONE DELL' AREA DI VIALE DE GASPERI A CLES (TN) CON LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO, per l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare secondo quanto previsto dall'art. 15 della LP. 26/93 e dell'allegato A al regolamento approvato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg, nonché secondo le prescrizioni e le indicazioni tecnico-funzionali riportate nel DPP e nel bando;
- Con provvedimento n.del è stata confermata la classifica finale del concorso, che ha decretato come proposta vincente quella presentata da.....;
- Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.P. 2/2016, il bando di concorso prevedeva l'affidamento diretto al vincitore del concorso dei successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva), sulla base del progetto preliminare presentato e completato ai sensi dell'allegato A del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
- Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari al preliminare, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;
- La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando del Concorso;
- con deliberazione giuntale n. ... del ..., i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore del concorso
- l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni.

tra le parti, si stipula e conviene quanto segue: -----

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida al professionista succitato, che accetta, i seguenti incarichi tecnici:

- progettazione definitiva
- progettazione esecutiva

compresi tutti gli adempimenti tecnico amministrativi connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, per l'intervento da realizzare di cui sopra.

2. L'incarico non prevede la suddivisione dell'opera in lotti, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative, in particolare dall'art. 7 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.

3. L'incarico oggetto del presente contratto sarà svolto dal Professionista secondo le indicazioni del Servizio Lavori Pubblici comunale.

ART. 2 – ELABORATI PROGETTUALI

1. Il Professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati di progetto definitivo / esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 9 – allegato B/C (progetto definitivo/esecutivo) - del D.P.P. 11.05.2012 n. 9/84 Leg., il Capitolato prestazionale di cui all'allegato H del richiamato D.P.P. n. 9-84 Leg./2012 e - in quanto compatibile e applicabile – la Parte II, Titolo II, Capo I, sez. IV, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., nonché le vigenti norme in materia.

2. Il Professionista si obbliga ad introdurre nei progetti, fino alla loro approvazione finale, tutte le **modifiche e le integrazioni** che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate dall'Amministrazione con nota scritta, anche per e-mail, finalizzate a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'ente Committente e a consentirne l'approvazione definitiva. Pertanto esse non determinano modifiche all'oggetto del presente contratto e non comportano la stipula di atti aggiuntivi, né la corresponsione di particolari compensi.

3. Gli elaborati tecnici di qualsiasi fase progettuale od esecutiva devono essere presentati su **supporto magnetico** CD-ROM oppure trasmessi con modalità online:

- in formato aperto (doc. o equivalenti per relazioni, schede e quant'altro facente parte dei progetti, DWG correlati dei file necessari per la configurazione delle stampe, per le tavole di progetto, DCF per computi e listini relativi al progetto).
- In formato pdf al fine di rendere più veloce e fedele la lettura e ristampa di tutti gli elaborati.
- tutti firmati digitalmente.

4. Inoltre, gli elaborati devono essere presentati in **copie cartacee**: progetto definitivo – n°1 copia finale e tutte le copie necessarie per tutte le autorizzazioni obbligatorie per ottenere i pareri positivi / progetto esecutivo: n°2 copie cartacee / contabilità: n°1 copia cartacea corredata di tutte le MB previste dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate.

5. Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Committente.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DURANTE LA PROGETTAZIONE

1. Il Professionista è tenuto nella fase iniziale della progettazione a **segnalare** al Committente ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione.

2. Esso è altresì tenuto a **confrontarsi** periodicamente con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. È obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'intervento e per la definizione delle soluzioni concordate: le spese

conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfettario per "spese" esposte nel preventivo di parcella relativo al presente incarico.

3. Il Professionista si obbliga ad effettuare tutte le necessarie **verifiche** con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richieste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento.

ART. 4 – TERMINE PROGETTAZIONE

1. Gli elaborati devono essere consegnati entro il **termine** massimo di giorni naturali, successivi e continuativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto per:

PROGETTO DEFINITIVO – ___ giorni (versione su cui chiedere le autorizzazioni – tipo di frazionamento / pratiche espropriative ove previste) - + 30 giorni per il progetto definitivo finale (con inserite le modifiche richieste dagli organi o scaturite dalla procedura espropriativa – fase tecnica);

PROGETTO ESECUTIVO – ___ giorni

2. Qualora la consegna non avvenga entro il suddetto termine, sarà applicata una **penale** pari al 0,1% del corrispettivo pattuito, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo medesimo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto.

3. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione Committente, con specifico provvedimento, può concedere **proroghe** del termine dell'incarico, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo. Le tempistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o le trasmissioni per una verifica con gli uffici/parte politica possono essere sospesi mediante trasmissione di pec al Comune o al RUP.

3

ART. 5 - COSTO DELL'INTERVENTO E SUE VARIAZIONI

1. Il costo degli interventi è così stimato: 2.000.000 € per lavori, oneri della sicurezza inclusi.

2. L'importo dei lavori specificatamente indicato al comma 1 costituisce il costo massimo che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione degli interventi e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere i progetti, escluse le somme a disposizione, salvo che il Professionista nel corso della progettazione ritenga che i lavori oggetto di progettazione vengano a superare il **limite di spesa** indicato nel comma 1; nel qual caso è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Amministrazione Committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4.

3. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 2 sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico dal giorno del ricevimento della richiesta recante la proposta di variazione fino alla data di stipulazione del conseguente **atto aggiuntivo** al presente contratto o della comunicazione di diniego del dirigente del servizio di merito.

4. Nel caso in cui la variazione da apportare sia contenuta nel limite di tolleranza del **5 per cento** rispetto all'importo originario di progetto previsto al primo comma, le conseguenti modifiche al quadro economico dell'intervento possono essere autorizzate con visto del Capo del Servizio di merito sulla proposta del Professionista, accertata la fondatezza delle cause e delle motivazioni oggetto della variazione.

5. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'intervento oggetto della progettazione, determinata da **intervenute disposizioni normative**, non comporta la necessità di modifica del presente contratto attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, essendo sufficiente il semplice scambio di corrispondenza che evidenzia tali disposizioni.

ART. 6 - VARIANTI PROGETTUALI EX ART. 51 CO. 5 LETT. A) L.P. 26/1993

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione dei progetti e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.
2. Il **corrispettivo** dovuto al Professionista per la redazione delle varianti è calcolato applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.
La somma degli importi in più e in meno si deve applicare solo per il computo metrico allegato alla variante dove sono elencate sia le opere che la variante stralciata dal progetto originale che quelle che vengono introdotte. Per il resto della prestazione sono da riconoscere tutte le opere progettate, sia quelle del progetto originale che quelle in variante, applicando alle prime le aliquote del progetto originale e alle seconde le aliquote del progetto variato.
3. La percentuale riconosciuta sull'onorario base, a titolo di rimborso spese, concordata all'atto del conferimento dell'incarico originario – come risultante nel preventivo di parcella - si applica anche all'incarico relativo alla redazione della variante.
4. Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.
5. Potrà essere concordato un importo a vacanza nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.
6. Nel caso in cui la variante si renda necessaria e/o opportuna a causa di **errori o carenze progettuali**, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'intervento, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall'Amministrazione di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

1. Il professionista è tenuto a presentare, all'atto di stipula del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24 comma 4 del d.lgs. 50/2016, che deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 27 L.P. 2/2016

1. Qualora nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessiti redigere ai sensi delle leggi vigenti una **variante**, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

2. Per la determinazione del **corrispettivo** dovuto al professionista sono stabiliti i seguenti criteri: si applicano come riferimento le percentuali previste dai parametri di cui al D.M. 17.06.2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

- si sommano, per la determinazione dell'importo base da porre a base dell'onorario, gli importi dei lavori previsti nella variante a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle suddette tabelle professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario;

- si applicano anche per la redazione della variante le medesime percentuali riconosciute, a titolo di rimborso spese, sull'onorario base di progetto, nonché le riduzioni sul medesimo concordate all'atto del conferimento dell'incarico originario;

- potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia definitiva emessa da in data per l'importo di € pari al ...% dell'importo del presente contratto, conservata in atti. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Committente. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità.

5

ART. 10 – COMPENSI

1. L'ammontare del compenso dovuto al Professionista per l'esecuzione dell'incarico è indicato nella parcella allegata a cui si rimanda – **ALLEGATO A)**

2. Il compenso è calcolato in base al valore presunto dei lavori. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del Professionista il superamento di tale importo, il corrispettivo per la progettazione sarà **rideterminato** sulla base dell'importo finale di progetto approvato.

3. Ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al Professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati.

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il compenso pattuito per la **progettazione definitiva** sarà liquidato come segue:

- 50% dell'importo previsto per la fase di progettazione definitiva: da fatturarsi in seguito all'esito positivo della verifica da parte del Committente;
- Il restante 50% dell'importo previsto per la fase di progettazione definitiva: all'approvazione del progetto definitivo da parte del Committente, previo ottenimento dei pareri, permessi o altri titoli autorizzativi necessari.

2. Il compenso pattuito per la **progettazione esecutiva** sarà liquidato ad avvenuta approvazione delle varie fasi progettuali da parte del competente organo comunale.
3. Le competenze dovute al Professionista e quantificate per la progettazione, sono comunque saldate dall'Amministrazione entro tre mesi dalla consegna alla medesima degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso Progettista, i progetti non abbiano ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente.
4. Ai sensi dell'articolo 23bis comma 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., il pagamento dell'onorario di progettazione è comunque subordinato alla presentazione da parte del Professionista della polizza di responsabilità civile professionale richiamata all'articolo 7 del presente contratto.
5. Tutti i **pagamenti** saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica, salvo che il responsabile del procedimento eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.
6. Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. Il Professionista precisa che per questo contratto il conto corrente bancario dedicato è quello indicato **nell'ALLEGATO B)** alla presente convenzione. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto. Il contratto è risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dal contratto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO

1. Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e i compiti affidati.
2. Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni e per la ripartizione degli acconti corrisposti.
3. Qualora l'Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il responsabile del Servizio competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.
4. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'ente pubblico in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

1. Con la firma del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
2. In particolare il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.
3. Al Professionista affidatario del presente incarico è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto dell'incarico medesimo, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria, è obbligato a darne

immediata segnalazione all'Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.

ART. 17 - CONCLUSIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico di progettazione oggetto del presente contratto si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e ad avvenuta approvazione degli stessi da parte dell'Amministrazione o comunque entro un anno dalla data di consegna.

ART. 18 - NORME FINALI

1. Ferme restando le prestazioni connesse e accessorie indicate nel preventivo di parcella, l'ente committente si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il firmatario del presente contratto è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti professionisti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto.

2. L'attivazione da parte dell'Amministrazione delle facoltà di cui al comma precedente non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni.

3. Tutte le **controversie** che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa, sentito eventualmente l'Ordine professionale competente. Qualora il tentativo di risoluzione bonaria non avesse esito positivo, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.

4. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dell'Ordine / Collegio Professionale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo è a carico del Comune di Cles quale destinatario della prestazione.

5. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

6. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è sottoscritto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con apposizione di firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del Funzionario responsabile in rappresentanza dell'ente, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[atto sottoscritto digitalmente]

IL PROFESSIONISTA

[atto sottoscritto digitalmente]